

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2213

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, AZZOLLINI, ALBERTI
CASELLATI, BIANCONI, BUCCIERO, CANTONI, CAVALLARO,
CICCANTI, COSTA, COVIELLO, FLORINO, GENTILE,
GIARETTA, GIRFATTI, GUERZONI, IOANNUCCI, MAGNALBÒ,
PAGANO, PEDRIZZI, PONZO, SALZANO, SAMBIN,
TREMATERA, TRAVAGLIA, VIZZINI, ZANOLETTI,
DEL TURCO e FORLANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2003

—————

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività
culturali, lo sport, l’università e la ricerca

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Ogni anno nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, vengono accantonate specifiche somme destinate alla copertura di provvedimenti legislativi che il Parlamento approverà nel corso del successivo esercizio finanziario. Anche questa volta, nel corso dell'esame della legge finanziaria per il 2003 (poi legge 27 dicembre 2002, n. 289), sono state quindi accantonate somme rispettivamente inserite in Tabella A (per spese di parte corrente) e in Tabella B (per spese in conto capitale). Tali accantonamenti necessitano tuttavia di singole autorizzazioni di spesa per essere effettivamente spendibili. Come ogni anno, si pone dunque l'esigenza di un disegno di legge che autorizzi i singoli stanziamenti. Per quanto di competenza della Commissione istruzione, è stato così predisposto l'unito disegno di legge che autorizza una spesa totale pari a euro 29.350.000 per il 2003, euro 24.350.000 per il 2004 e euro 21.050.000 per il 2005, pari al totale degli accantonamenti disposti nella legge finanziaria 2003 per interventi nei settori dei beni e delle attività culturali, dello sport, dell'università e della ricerca. Il disegno di legge è strutturato come l'analogo provvedimento (legge 23 febbraio 2001, n. 29) che dispose le autorizzazioni di spesa relative ai beni culturali contenute nella legge finanziaria per il

2001, atteso che si tratta di un modello sperimentato con successo in passato. Ad esso è stato altresì aggiunto un articolo (l'articolo 3) che sostituisce la Società italiana per i beni culturali Spa (Sibec) istituita dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, con una nuova Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (Arcus). La Sibec, nata con un capitale sociale estremamente esiguo, non è mai stata infatti messa in condizioni di operare efficacemente. L'Arcus verrebbe invece abilitata a utilizzare per la contrazione di mutui la quota del 3 per cento della spesa per infrastrutture destinata ai beni culturali dall'articolo 60, comma 4, della citata legge n. 289 del 27 dicembre 2002, preordinata come limiti di impegno. Si tratterebbe dunque di uno strumento assai agile, che consentirebbe un uso mirato delle risorse. Al riguardo, sono stati peraltro superati i problemi di ordine finanziario che avevano impedito l'approvazione di analoga norma in sede di esame di altri provvedimenti recentemente licenziati dal Parlamento.

In considerazione del rapido trascorrere dell'esercizio finanziario, si auspica pertanto una sollecita approvazione del disegno di legge onde non siano vanificate importanti postazioni di bilancio appositamente accantonate nella legge finanziaria per il 2003.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi su beni culturali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonché per la valorizzazione e il potenziamento di musei, teatri ed interventi nei settori dello sport, dell'università e della ricerca, è autorizzata la spesa di euro 29.350.000 per l'anno 2003, di euro 24.350.000 per l'anno 2004, nonché di euro 21.050.000 per l'anno 2005.

2. Gli interventi nei settori dei beni e delle attività culturali, nonché dello sport sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Soprintendenze competenti per territorio, e possono essere direttamente effettuati dai soggetti proprietari, possessori o detentori dei beni ai quali sono assegnate le relative risorse, sotto la vigilanza della competente Soprintendenza.

3. Gli interventi nei settori dell'università e della ricerca sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a euro 29.350.000 per l'anno 2003, a euro 24.350.000 per l'anno

2004 e a euro 21.050.000 per l'anno 2005, si provvede:

a) quanto ad euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto ad euro 27.850.000 per l'anno 2003, ad euro 22.850.000 per l'anno 2004 e ad euro 19.550.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) quanto a euro 1.850.000 per l'anno 2003 e ad euro 1.600.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

2) quanto a euro 6.550.000 per l'anno 2003, a euro 5.800.000 per l'anno 2004 e a euro 4.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

3) quanto a euro 5.450.000 per l'anno 2003, a euro 4.250.000 per l'anno 2004 e a euro 3.250.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

4) quanto a euro 10.950.000 per l'anno 2003, a euro 9.200.000 per l'anno 2004 e a euro 8.200.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

5) quanto a euro 2.300.000 per l'anno 2003 e a euro 1.250.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

6) quanto a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa)

1. L'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa)*. - 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata "Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa", di seguito denominata "Società" con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di tutela dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse.

3. Il capitale sociale è di 8.000.000 di euro ed è sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Società possono partecipare altresì le regioni, gli enti locali, le imprese ed altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo

non superiore al 45 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Società può contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote già preordinate come limiti di impegno e per la durata residua degli stessi, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma. Il pagamento delle relative rate di ammortamento è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. Il collegio sindacale della Società, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

7. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

8. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 31 marzo 1958, n. 259.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

